Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 41 del 19 febbraio 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 36

MINISTERO DELLL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1996, n. **702.**

Regolamento di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284.

SOMMARIO

MINISTERO DELLL'INTERNO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLL'INTERNO

DECRETO 19 ottobre 1996, n. **702.**

Regolamento di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1993, n. 284, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente alla individuazione dei termini di completamento e dei responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;

Visto l'articolo 12, comma 2, del suddetto decreto il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di attuazione delle stesse disposizioni apportandovi le modificazioni ritenute necessarie;

Atteso che per effetto delle innovazioni introdotte nelle materie interessate dai provvedimenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché in seguito alla verifica sulla congruità dei termini finali già individuati, si rendono necessarie molteplici modifiche alle tabelle *A* e *B* di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla integrale sostituzione delle richiamate tabelle *A* e *B*;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996, n. 99/1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. M/2107/A del 17 ottobre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, se il procedimento stesso non è già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale».

Art. 2.

1. All'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, dopo le parole: «nuovi casi» sono inserite le parole: «o nuovi termini» e, dopo le parole: «si intendono», le parole: «integrati o».

Art. 3.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il Ministro dell'interno individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che sono dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari ai quali è possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, se necessario, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non provvede, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento individua di volta in volta gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sotitutiva le valutazioni tecniche».

Art. 4.

1. Le tabelle *A* e *B* di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente regolamento.

Art. 5.

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 ottobre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997
Registro n. 1 Interno, foglio n. 35

TABELLA A)
(art. 4, comma 1)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ATTRIBUITI PER IL PROVVEDIMENTO FINALE ALLA COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Risarcimento danni provocati a beni mobili o immobili a seguito di operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico	Art. 7, TULPS Circ. n. 559/22205.10000.a.(1) del 3.5.1995 Art. 13, R.D. 30.12.1933, n. 1611 modificato dal R.D. 17.9.1936, n. 1854 D.P.R. 18.4.1994, n. 388	80 gg. (1) (2)
Transazione avente ad oggetto il risarcimento danni provocati a persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria	Art. 7, TULPS Circ. n.. 559/22205.10000.A. (1) del 3.5.1995 Art. 13, R.D. n. 1611/1933 modificato dal R.D. 1854/1936 Artt. 14, 19 e 49, R.D. 19.11.1923, n. 2440 D.P.R. 18.4.1994, n. 388	150 gg. (2) (3) (4)
Attribuzione della qualifica di agenti P.S. a dipendenti Ministeri Beni Culturali, Poste e Telecomunicazioni, Difesa, Agricoltura e Foreste	Art. 43, T.U. Uff. e Ag. di P.S., 31.8.1907 n. 690 Art. 81, Reg. Approv. R.D. 20.8.1909, n. 666 Art. 73, 2° capoverso, Reg. esec. TULPS Art. 1, L. 28.5.81, n. 286	320 gg.
Sospensione qualifica agenti P.S. a dipendenti Ministeri Beni Culturali, Poste e Telecomunicazioni, Difesa, Agricoltura e Foreste	Art. 81, Reg. approv. R.D. 20.8.1909, n. 666	180 gg.
Revoca qualifica agente P.S. a dipendènti Ministeri suddetti	Art. 81, Reg. approv. R.D. 20.8.1909, n. 666	120 gg.
Riconoscimento finalità assistenziali ad associazioni ed enti privati	Art. 20, D.P.R. 640/72 Art. 3, n. 6 lett. e), L. 25.8.1991, n. 287	180 gg (5)
Rilascio e rinnovo tessere lasciapassare stampa e giornalisti e fotoreporters italiani e non	Artt. 3, 5, Disp. Pres. 7.9.1987 (rilascio tessere)	270 gg.
Licenza - Fabbricazione - detenzione - Trasporto armi da guerra, tipo guerra e relativo munizionamento	Art. 28, TULPS Art. 10, L. 110/75	180 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Licenza fabbricazione di materiali destinati all'armamento ed equipaggiamento FF.AA. nazionali o straniere	Art. 28, TULPS	180 gg.
Accordo preventivo per il porto o trasporto d'arma comune in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario	Art. 5, D.Leg.vo 30.12.1992, n. 527	120 gg.
Licenza di esportazione armi e/o esplosivi, esclusi tabella export verso Paesi cd. sensibili	Art. 31, TULPS e Art. 93, Reg. Esec. TULPS Circ. Min.li n. 10.27.387,10175 (10) del 30.11.1978, n. 559/C.1664/P.R. dell'8.4.1986, n. 559/C.1679/P.R. del 24.4.1986	180 gg.
Fabbricazione, trasporto, impiego a scopo di studio o di esperimento di esplosivi anche non classificati, bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari	Art. 99, Reg. TULPS	180 gg.
Licenza di esportazione ed importazione di taluni materiali di cui all'art. 1, comma 11, L. 185/90 e di altri oggetti destinati all'armamento e equipaggiamento di FF.AA. non rientranti nell'art. 2 della citata legge	Art. 28, TULPS Artt. 31 e 39, Reg. TULPS Artt. 9 e 16, L. 110/75 Artt. 1 e 2, L. 185/90	90 gg.
Licenza di importazione esplosivi riconosciuti e classificati	Artt. 11, 28, co. 2, 54, TULPS Artt. 12, 33 e 41, Reg. TULPS Art. 9, L. 110/75	90 gg.
Classificazione e riconoscimento di esplosivi	Art. 53, TULPS Art. 12, Reg. TULPS Art. 24, L. 110/75	180 gg.
Licenza per fabbricazione e deposito di esplosivi di II e III ctg.	Artt. 11, 12, 44, 46, TULPS e art. 86, Reg. TULPS	180 gg.
Catalogazione armi comuni da sparo	Artt. 6 e 7, L. 18.4.75 n. 110 D.P.R. 9.5.94 n. 608 D.M. 16.8.1977 D.M. 15.9.1977 D.M. 16.9.1977 D.M. 30.6.1978	120 gg.
Classifica armi per le quali non è prevista l'iscrizione in catalogo	Art. 7, comma II, L. 18.4.75, n. 110	120 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATVA	TERMINE FINALE
Catalogazione arma e contestuale attribuzione della qualifica di arma da tiro per uso sportivo	Artt. 2, 6 e 7, L. 18.4.1975, n. 110 D.P.R. 9.5.1994, n. 608 D.M. 16.8.1977 D.M. 15.9.1977 D.M. 16.9.1977 D.M. 30.6.1978 L. 25.3.86, n. 85	150 gg.
Classifica arma e contestuale riconoscimento della qualifica di arma da tiro per uso sportivo	L. 25.3.1986, n. 85 Art. 7, comma I, L. 18.4.1975, n. 110 sostituito dall'art. 3, L. 16.7.1982 n. 452	120 gg.

(1) Salvo il maggior termine complessivo di 120 gg. nel caso sia necessario acquisire i pareri di cui all'art. 3 - comma 2 del D.P.R. 388/1994, qualora la richiesta di danno sia superiore a 10 milioni.

(2) Salva la sospensione del termine di cui all'art. 2 - comma 1 - nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire gli elementi necessari per la redazione del rapporto. Il termine riprende a decorrere dalla cessazione di tali impedimenti.

(3) Salvo il maggior termine complessivo di 190 gg. nel caso sia necessario acquisire i pareri di cui all'art. 3 - comma 2 del D.P.R. 388/1994, qualora la richiesta di danni sia superiore a 10 milioni.

(4) Salvo il maggior termine di 90 gg. (art. 16 L. 241/90) da aggiungere a quello di 150 gg. previsto in tabella per la transazione, allorquando sia necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato per richieste risarcitorie di importo superiore a 50 milioni.

(5) A seguito delle intese intercorse, il tempo occorrente per acquisire il parere del Ministero delle Finanze sulla richiesta di agevolazioni sui diritti erariali è fissato in 10 giorni; tale periodo è compreso nel termine suindicato di 180 gg.

Servizio Assistenza e Attività Sociali

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Cap. 2831 - Speciale elargizione in favore dei familiari degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti in servizio e riconosciuti "vittime del dovere"	L. 13.8.1980, n. 466 L. 20.10.1990, n. 302 D.P.R. 19.4.1994, n. 364	200 gg. (1) (2)
Speciale elargizione a favore degli appartenenti alle Forze di Polizia che abbiano riportato in servizio una invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti cessazione del rapporto d'impiego	L. 13.8.1980, n. 466 L. 20.10.1990, n. 302 D.P.R. 19.4.1994, n. 364	200 gg. (1) (2)
Speciale elargizione in favore dei VV.UU. o loro familiari, nonchè di qualsiasi persona richiesta di assistenza da parte di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza o loro familiari, che abbiano riportato un'invalidità non inferiore all'80% della capacità lavorativa o siano deceduti nelle circostanze che danno titolo al riconoscimento di "vittime del dovere"	L. 13.8.1980, n. 466 L. 20.10.1990, n. 302 D.P.R. 19.4.1994, n. 364	200 gg. (1) (2)
Corresponsione di un assegno vitalizio o di un'elargizione commisurata alla invalidità riportata in favore degli appartenenti alle FF di Polizia dei VV.UU. e di persone chiamate a prestare assistenza a Uff. o Ag. di P.S. che abbiano riportato un'invalidità permanente compresa tra il 25 e l'80% della cap.lav. in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero di fatti delittuosi di stampo mafioso	L. 13.8.1980 n. 466 L. 20.10.1990, n. 302 D.P.R. 19.4.1994, n. 364	200 gg. (1) (2)
Speciale elargizione in favore dei familiari degli appartenenti alle Forze di Polizia (con esclusione dei militari dell'Arma dei Carabinieri) deceduti a seguito di ferite o lesioni riportate in un incidente avvenuto in servizio	L. 3.6.1981, n. 308	a) fino alla richiesta di accertamento della dipendenza del decesso da causa di servizio: 90 gg. b) dal ricevimento dell'esito dell'accertamento: 90 gg.
Cap. 2647 - Contrib. spese funerarie in favore dei familiari del personale della Polizia di Stato riconosciuto vittima del dovere o caduto nell'adempimento del servizio (rimborso totale spese sostenute)	L. 13.8.1980, n. 466 L. 3.6.1981, n. 308	90 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Contributo spese funerarie in favore dei familiari del personale della Polizia di Stato deceduto in attività di servizio o in quiescenza per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio (rimborso parziale delle spese sostenute)	L. 13.8.1980, n. 466 L. 3.6.1981, n. 308	90 gg.
Contributi assistenziali concessi su richiesta dipendenti della Polizia di Stato in servizio, a riposo e loro superstiti -	Art. 8, L. 249/1968	60 gg.
Cap.- 2801- Borse di studio per dipendenti della Polizia di Stato, per figli e orfani dei dipendenti	L. 249/1968	180 gg.

(1) Il termine è comprensivo dei 110 giorni previsti per l'istruttoria da parte dell'ufficio periferico.

(2) Dall'inizio d'ufficio del procedimento o dalla presentazione della domanda, fatti salvi i casi di sospensione regolati dall'art. 7 del D.P.R. 364/94.

Servizio Stranieri

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Autorizzazione al rientro straniero espulso	Art. 151, TULPS	120 gg.

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Concorsi per l'accesso ai ruoli della P.S.	L. 1.4.1981, n. 121 D.P.R. 24.4.1982, n. 335 D.P.R. 24.4.1982, n. 337 D.P.R. 24.4.1982, n. 338 D.P.R. 23.12.1983, n. 903 D.P.R. 23.12.1993, n. 904 D.P.R. 6.8.1985, n. 452 D.M. 1.12.1986 D.P.R. 30.4.1987, n. 299 D.P.R. 21.7.1989, n. 299 D.Leg.vo 12.5.1995, n. 197	1095 gg.
Congedo straordinario - per dottorato di ricerca - per borse di studio - per fruizione dei corsi di specializzazione	 Art. 2, L. 476/1984 Art. 6, L. 398/1989 Art. 5, D.Leg.vo 257/1991	240 gg.
Proroga aspettativa	Art. 70, D.P.R. 3/1957	210 gg.
Riammissione in servizio	Art. 132, D.P.R. 3/1957	270 gg.
Aspettativa per mandato parlamentare	Art. 4, L. 13.10.1965, n. 1261	60 gg.
Aspettativa per incarichi governativi	Art. 47, L. 24.4.1980, n. 146	60 gg.
Aspettativa per mandato amministrativo	Art. 53, D.P.R. 335/82	60 gg.
Aspettativa del coniuge di dipendente statale in servizio all'estero	L. 11/2/1980, n. 26	90 gg.
Aspettativa del coniuge di dipendente che presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali	L. 25/6/1985, n. 333	90 gg.
Aspettativa per gli allievi appartenenti alla P.S. ammessi a frequentare corsi per il passaggio ad altri ruoli della P.S.	Artt. 48, 53 e 56, L. 121/81 Art. 8, D.P.R. 24.4.1982, n. 341 Art. 28, L. 10.10.1986, n. 668	60 gg.
Aspettativa per candidatura ad elezioni politiche od amministrative	Art. 81, L. 121/81	60 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Assenza per tutela lavoratrici madri	Artt. 4 e 5, L. 1204/71 Art. 7, L. 1204/71 Art. 7, L. 903/77 Art. 13, L. 232/90 così come modificato dall'art. 3, comma 4, L. 433/1994	240 gg.
Dispensa dal servizio per infermità	Artt. 129 e 130, D.P.R. 3/57 Art. 71, D.P.R. 3/1957 Art. 58, D.P.R. 335/82	a) fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 90 gg b) dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari finalizzati alla dispensa: 150 gg.
Decadenza dall'impiego	Art. 127, D.P.R. 3/57	180 gg.
Decadenza per incompatibilità	Art. 51, D.P.R. 335/82	180 gg.
Decadenza per demerito	Art. 129, D.P.R. 3/57	180 gg.
Trattenimento in servizio a seguito di dimissioni	Art. 124, D.P.R. 3/57	90 gg.
Decadenza nomina	Art. 9, D.P.R. 3/1957	60 gg.
Compilazione rapporti informativi e attribuzione del giudizio complessivo	Art. 53, D.P.R. 3/57 Artt. 62 e segg., D.P.R. 335/1982, così come sostituiti dagli artt. 19 e 20, D.P.R. 338/82 e dagli artt. 11 e 12, L. 232/1990	270 gg.
Decreto di promozione (giuridico)	DD.P.R. 3/1957 e 337 e 338/1982, D.Leg.vo 12.5.1995, n. 197	180 gg (1)
Riabilitazione	Art. 87, D.P.R. n. 3/1957	270 gg.
Rilascio copie del foglio matricolare e attestati di personale in congedo	Ai sensi del n. 38 delle Istruzioni sul servizio Matricolare approvate in data 20.11.1956	90 gg.
Nomina a V. Ispett. e qualifiche equiparate	Art. 27, D.P.R. 335/82 come sostituito dal D.Leg.vo 197/1995 Art. 25 e segg., D.P.R. 337/82 come sostituito dal D.Leg.vo 197/95	120 gg. (2)

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Nomina ad Agente in prova	L. 121/1981	120 gg. (3)
Nomina in ruolo agenti	L. 121/1981	90 gg. (4)
Nomina a Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	Art. 24 quater, D.P.R. 335/82 testo introdotto dal D.Leg.vo 197/95 Art. 20 quater, D.P.R. 337/82 testo introdotto dal D.Leg.vo 197/95	120 gg. (3)
Avanzamento merito straordinario	Art. 71-75, D.P.R. 335/82	270 gg.
Richiamo in servizio temporaneo	Art. 59, D.P.R. 335/82 e successive modifiche	120 gg.
Trasferimento a domanda	Art. 55, D.P.R. 335/82	180 gg.
Invio ai corsi di specializzazione e formazione	L. 121/81 D.P.R. 335/82 D.Leg.vo 197/1995	90 gg.
Iscrizione o diniego di iscrizione nel "Ruolo di Onore" del personale del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. collocato in congedo assoluto	Art. 55, L. 3.4.1958, n. 460 per i Sottoufficiali L. 5.3.1973, n. 29 estesa agli Appuntati e Guardie di P.S. con L. 26.11.1975, n. 623	270 gg.
Ricompense	D.P.R. 782/1985	270 gg.
Assegnazione del personale parzialmente invalido in servizi compatibili con ridotta capacità lavorativa	D.P.R. 25.10.1981, n 738	90 gg. (5)
Cessazione dall'impiego per passaggio ad altra Amministrazione	Art. 65, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	120 gg.
Dimissioni o espulsione dai corsi per la nomina ad Agente, a Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate, a Vice Ispettore e qualifiche equiparate, nonchè per la nomina in ruolo nella carriera direttiva dell'Amministrazione della P.S.	Artt. 54 e 57, L. 121/81 D.Leg.vo 197/1995	60 gg.
Inquadramento nella qualifica superiore	Artt. 10, comma 7 e 13, comma 3, D.P.R. 336/82	300 gg.
Istruttoria dei ricorsi avverso il giudizio complessivo	Art. 63, ult.comma, D.P.R. 335/82	90 gg.
Conferimento/Rinnovo incarichi infermieri	Art. 5, comma 8, L. 472/87	180 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riconoscimento per anzianità di servizio e merito di servizio	Art. 72, D.P.R. 782/85	270 gg.
Passaggio in altri ruoli della Polizia di Stato	D.P.R. 339/82	270 gg.
Ricostruzione carriera	Art. 57, D.P.R. 336/82	180 gg.
Attribuzione o diniego qualifica di "Combattente"	Cir. 5000/Ed. 1953 della S.M.E., 9^ Serie aggiunte e varianti, dicembre 1979	150 gg.
Rilascio o diniego della concessione speciale VIII (tessera ferroviaria per grandi invalidi)	Decreto Interministeriale n. 3161 del 27.11.1982	60 gg.
Conferimento o diniego Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. cessate dal servizio	L. 8.11.1956, n. 1327	240 gg.
Conferimento o diniego della Medaglia Militare al merito lungo comando e della Croce per anzianità di servizio al personale del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. cessate dal servizio	L. 14.7.1965, n. 938	90 gg.
Decreto del Capo della Polizia con cui viene disposta l'assegnazione del personale della Polizia di Stato alle Sezioni di Polizia Giudiziaria istituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari, le Preture	Art. 8, D.L. 28.7.1989, n. 271	90 gg.
Spese di giudizio: spese per liti, arbitraggi e oneri accessori derivanti da ricorsi; prestazioni professionali di legali del libero foro in difesa del personale delle Forze di Polizia	Art. 32, L. 152/75 Art. 9, L. 232/90	180 gg.
Attribuzione emolumenti accessori a carattere ricorrente	L. 121/81	90 gg.
Autorizzazione a fare uso di mezzi ordinari anzichè delle FF.SS. per trasporto mobili e masserizie	Art. 8, L. 417/1978	60 gg.
Erogazione assegno nucleo familiare	L. 153/1988	90 gg.
Liquidazione di emolumenti a carattere variabile	L. 121/1981	90 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Attribuzione stipendio a seguito di nomina o riammissione	L. 121/1981	180 gg.
Decreto Ministeriale di attribuzione stipendio	D.P.R. 138/86	90 gg.
Applicazione provvisoria contratti e normativa varia per il tramite C.E.D.	Art. 172, L. 312/80	120 gg.
Applicazione definitiva contratti e normativa varia, con singoli provvedimenti	L. 312/1980 L. 121/1981	540 gg.
Applicazione provvedimenti legislativi di carattere generale relativi al trattamento economico di attività e di quiescenza		330 gg. (6) (7)
Attribuzione stipendio a seguito di promozione e ricostruzione economica	Art. 12, D.P.R. 1079/70 L. 312/1980 L. 869/1982	120 gg. per la liquidazione provvisoria (8) 180 gg. per la liquidazione definitiva
Pagamento competenze arretrate per i dipendenti amministrati al centro	Varia	120 gg. (9)
Rimborso spese di cura	D.P.C.M. 5.7.1965	150 gg.
Collocamento in pensione e contestuale liquidazione della pensione ordinaria definitiva	T.U. 10.1.1957, n. 3 T.U. 23.12.1973, n. 1092 L. 18.12.1970, n. 1137 L. 1.4.1981, n. 121 D.P.R. 25.6.1982, n. 335 D.P.R. 19.4.1986, n. 138	150 gg. (10) (11)
Liquidazione indennità "una tantum" in luogo di pensione ordinaria nei casi non decentrati	T.U. 10.1.1957, n. 3 T.U. 23.12.1973, n. 1092 L. 18.12.1970, n. 1137 L. 1.4.1981, n. 121 D.P.R. 25.6.1982, n. 335	300 gg. (10) (11)
Riliquidazione generale pensioni	L. n. 59/1991	a) Ricostruzione teorica stipendiale: 90 gg. (7) b) Riliquidazione: 90 gg. (7)

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riliquidazione pensione personale dirigente	Sent. Corte Costit. n. 1 dell'8-9 gen. 1991	a) Ricostruzione teorica stipendiale: 90 gg. (7) b) Riliquidazione: 90 gg. (12)
Pensioni ad onere ripartito: a) domande prodotte dal 1992 b) domande prodotte anteriormente al 1992	T.U. 10.1.1957, n. 3 T.U. 23.12.1973, n. 1092 L. 18.12.1970, n. 1137 L. 1.4.1981, n. 121 D.P.R. 25.6.1982, n. 335	300 gg. (12) (13) 660 gg. (12) (13)
Trattamento pensione privilegiata ordinaria	T.U. 1092/1973 e successive modificazioni	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva: 300 gg (14)
Trattamento speciale agli eventi causa delle vittime del dovere	T.U. 1092/1973 e successive modificazioni	250 gg. (14)
Liquidazione assegni accessori di trattamenti privilegiati ai grandi invalidi per servizio e di guerra Assegni di incollocabilità	T.U. 1092/1973 normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (L. 658/1950 e successive modificazioni e integrazioni)	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva: 300 gg (14)
Liquidazione per una volta tanto in luogo di pensione privilegiata	T.U. 1092/1973 e successive modificazioni e integrazioni	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva 365 gg (14)
Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio del personale della Polizia di Stato	L. 416/1926 R.D. 1024/1928 T.U. 1092/1973 L. 472/1987	120 gg. (14)
Beneficio E.I. al personale della Polizia di Stato in servizio ed in congedo Agenti ausiliari - ed eredi del personale Polizia di Stato e ausiliari - concessione ovvero diniego del beneficio	D.P.R. 686/57 L. 1094/70 L. 312/80 L. 472/87 L. 308/81	540 gg. (14)
Indennità speciale "una tantum" al personale della Polizia di Stato riconosciuto parzialmente inidoneo al servizio d'istit. (concessione del beneficio ex nuovo e rideterminazione dello stesso a seguito variazione trattamento economico e diniego del beneficio)	D.P.R. 738/81 L. 312/80	540 gg. (14)
Indennizzo privilegiato aeronautico al personale della Polizia di Stato ed ai loro eredi	L. 1345/1926 e successive modifiche	540 gg. (14)

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Rideterminazione dei benefici dell'equo indennizzo già concessi a seguito di variazioni del trattamento economico	Normativa relativa ai rinnovi contrattuali triennali	180 gg. (7)
Costituzione posizione assicurativa presso INPS in casi non decentrati	L. 2.4.1958, n. 322 L. 3.4.1969, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni	300 gg. (10)

(1) Il termine decorre dalla data della seduta nel corso della quale il Consiglio di Amministrazione, le Commissioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 335/82 e le Commissioni di cui all'art. 44 del D.P.R. 337/82, concludono le procedure per l'avanzamento.

(2) Dal termine del corso di formazione.

(3) Dalla formulazione del giudizio di idoneità.

(4) Dalla scadenza del semestre di prova (art. 10, comma 4, D.P.R. 3/1957).

(5) Dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari.

(6) Dalla data di registrazione del provvedimento economico di attività e/o quiescenza applicativo della previsione legislativa.

(7) Secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.

(8) Dalla data di registrazione del decreto giuridico di promozione o di ricostruzione.

(9) Dalla data di registrazione del provvedimento economico.

(10) Dalla data di registrazione del decreto di ndeterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali.

(11) Dalla data di registrazione del decreto di cessazione dal servizio e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.

(12) A seguito delle intese intercorse con il Ministero del Tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di accollo della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali è fissato in 180 gg.; tale periodo è compreso nel termine suindicato di 300 gg.

(13) A seguito delle intese intercorse con il Ministero del Tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di accollo della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali è fissato in 540 gg.; tale periodo è compreso nel termine suindicato di 660 gg.

(14) Il termine indicato dovrà essere aumentato del tempo occorrente alla Commissione medica ospedaliera ovvero al Collegio medico legale per comunicare il prescritto giudizio medico-legale, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E GESTIONE PATRIMONIALE

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Iscrizione Albo Fornitori	Circolare Ministeriale	300 gg. (1)

(1) A seguito delle intese intercorse con il Ministero delle Finanze, il tempo occorrente per l'acquisizione del parere dell'Ufficio Tecnico Erariale è fissato in giorni 90; tale periodo è compreso nel termine suindicato di 330 giorni.

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

Ispettorato Centrale per i Servizi Archivistici

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Autorizzazioni alla consultazione di documentazione riservata	Artt. 21 e 22, D.P.R. 30.9.1963, n. 1409	100 gg.
Accertamenti atti ad individuare la esistenza di documenti riservati nella occasione della costituzione di sezioni separate di archivio da parte di enti pubblici	Art. 30, D.P.R. 30.9.1963, n. 1409 e Art. 4, D.P.R. 30.12.1975, n. 854	100 gg.
Accertamenti atti ad individuare l'esistenza di documenti riservati, contenuti in archivi privati di interesse storico	Art. 7, D.P.R. 30.9.1963, n. 1409 e Art. 4, D.P.R. 30.12.1975, n. 854	100 gg.

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
Servizio Amministrazione del Personale

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riammissione in servizio	Art. 132, D.P.R. 3/1957	270 gg. (1)
Passaggio del personale della Polizia di Stato inabile ai servizi di istituto	D.P.R. 24.4.1982, n. 339	a) fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 90 gg. b) dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 300 gg.
Passaggio dei segretari comunali inabili ai servizi di istituto	L. 23.1.1991, n. 21 D.M. 25.2.1992, n. 353	a) fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 90 gg. b) dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 300 gg.
Cambio qualifica e mestiere di operaio	Art. 15, L. 13.5.1975, n. 157	a) fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 90 gg. b) dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 180 gg.
Passaggio qualifica del ruolo copia al ruolo archivio	Art. 25, D.P.R. 28.12.1970, n. 1077	a) fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 90 gg b) dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 150 gg
Decreto di preposizione agli Uffici dirigenziali	Art. 19, D.Leg.vo 3.2.1993, n. 29	60 gg.
Permessi retribuiti	Art. 18, CCNL	120 gg.
Congedo straordinario - dottorato di ricerca	Art. 37, D.P.R. 10.1.1957, n. 3 Art. 2, L. 13.8.1984, n. 476	150 gg. (1a) 240 gg.
Aspettativa - infermità - assenza per malattia - proroga per malattia	 Artt. 66-68, D.P.R. 10.1.1957, n. 3 Art. 21, CCNL Art. 21, comma 2 CCNL	 150 gg. (2) 150 gg. (3) 210 gg. (3)

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
- mandato parlamentare ed altre cariche elettive	Art. 88, D.P.R. 30.3.1957, n. 361	120 gg.
- distacco sindacale	Artt. 2, 5 e 8, DPCM 27.10.1994, n.770	30 gg.
- mandato sindacale non retribuito	Artt. 4, 5 e 6, DPCM 27.10.1994, n.770	30 gg.
- infortunio sul lavoro	Art. 18, L. 13.5.1975, n. 157	120 gg. (4)
- del coniuge di dipendente statale in servizio all'estero	L. 11.2.1990, n. 26	90 gg.
- del coniuge di dipendente che presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali	L. 25.6.1985, n. 333	90 gg.
- del dipendente assunto quale volontario nell'ambito del programma di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo	Art. 33, comma 1, lett. a), L. 26.2.1987, n. 49	90 gg.
- servizio militare	Art. 67, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	90 gg.
Permessi sindacali	Artt. 4, 5 e 6, DPCM 27.10.1994, n.770	180 gg.
Aspettativa, permessi e indennità degli amministratori locali	L. 27.12.1985, n. 816	90 gg.
Assenze per la tutela della maternità	L. 30.12.1971, n. 1204	120 gg. (5)
Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio	D.P.R. 20.4.1994, n. 349	90 gg. (5)
Cessazione dal servizio		
- dispensa per inabilità fisica	Artt. 129-130, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	a) fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 90 gg. b) dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 150 gg.
- note di demerito per scarso rendimento	Art. 129, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	180 gg.
- decadenza dall'impiego	Art. 127, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	180 gg.
- decadenza dal servizio per incompatibilità	Art. 60, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	180 gg.
- accettazione dimissioni	Art. 124, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	90 gg.
- trattenimento in servizio	L. 23.10.1992, n. 421 D.Leg.vo 30.12.92, n. 503	90 gg.
- decadenza nomina	Art. 9, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	60 gg.
- proroga aspettativa	Art. 70, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	210 gg.
- autorizzazione permessi 150 ore	Art. 3, D.P.R. 23.8.1988, n. 395	150 gg.
- riduzione assegni per assenza ingiustificata a visita fiscale	Art. 5, D.L. 12.9.1983, n. 463, conv. in L. 11.11.1983, n. 638	120 gg.
- attribuzione giudizio complessivo	Art. 35, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	300 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Decreto promozione (giuridico)	D.P.R. 10.1.1957, n. 3 D.P.R. 24.4.1982, n. 337 D.P.R. 24.4.1982, n. 338	180 gg. (6)
Riabilitazione	Art. 87, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	300 gg.
Rilascio copia del foglio matricolare e attestati di servizio	Art. 29, D.P.R. 3.5.1957, n. 686	90 gg.
Procedimento disciplinare	Art. 24, comma 6, CCNL	120 gg. (7)
Riapertura del procedimento disciplinare	Art. 121, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	240 gg.

(1) Parere del Consiglio di Amministrazione.

(1a) Dal ricevimento della documentazione occorrente per la regolarizzazione.

(2) Solo per il personale dirigente e direttivo della carriera prefettizia.

(3) Decorrenti dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari.

(4) Dal ricevimento del referto INAIL.

(5) Dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari.

(6) Dalla data del Consiglio di Amministrazione.

(7) Termine per l'irrogazione della sanzione decorrente dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.

SERVIZIO AFFARI GENERALI DEL PERSONALE, RECLUTAMENTO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Premio di studio Raffaele Abate	Art. 8, L. 18.3.1968, n. 249	180 gg. (1) 30 gg. (2)
Concorso borse di studio	Art. 8, L. 18.3.1968, n. 249	90 gg. (3) 30 gg. (2)
Contributi assistenziali	Art. 8, L. 18.3.1968, n. 249	60 gg. (4) 30 gg. (2)
Concorso pubblico	D.P.R. 10.1.1957, n. 3	730 gg.
Concorso interno	Art. 21, D.P.R. 24.4.1982, n. 340	365 gg.
Assunzione per chiamata diretta	L. 2.4.1968, n. 482 L. 13.8.1980, n. 466 D.Leg.vo 3.2.1993, n. 29	240 gg.

1) Decreto approvazione graduatoria vincitori. Il termine decorre dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle monografie.

2) Mandato o buono cassa - termine previsto compatibilmente con la disponibilità della dotazione del capitolo di bilancio.

3) Decreto approvazione graduatoria vincitori. Il termine decorre dalla scadenza della data di presentazione della domanda.

4) Risposta negativa o decreto concessione.

DIREZIONE CENTRALE PER IL BILANCIO ED I SERVIZI GENERALI DI RAGIONERIA

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Pagamento fatture relative a spese d'ufficio ed utenze (cap. 1098)	Legge contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	90 gg.
Pagamento spese contrattuali per pulizia locali, manutenzione macchine elettroniche ed apparecchiature cifranti (cap. 1098)	Legge contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	300 gg.
Pagamento per rimborso spese di notifica delle contravvenzioni ad Ambasciate e Consolati (cap. 1099)	L. 3.5.1967, n. 317	90 gg.
Emissione ordine diretto per pagamento spese per la organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni internazionali (cap. 1103)	R.D. n. 452/40	120 gg.
Collaudo delle forniture di beni e servizi	Legge contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	180 gg.
Emissione ordine diretto per pagamento spese di liti, risarcimenti, arbitraggi ed accessori (cap. 1291)	Legge contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	300 gg.
Attribuzione stipendio a seguito di nomina o riammissione (cap. 1013)	D.P.R. 138/86	90 gg.
Erogazione assegno nucleo familiare	Art. 2, L. 13.5.1988, n. 153	90 gg.
Applicazione provvisoria contratti e normativa varia, per il tramite C.E.D.	Art. 172, L. 312/80	120 gg.
Applicazione definitiva contratti e normativa varia con singoli provvedimenti	D.P.R. 44/1990 D.P.R. 147/1990	650 gg.
Applicazione provvedimenti legislativi di carattere generale relativi al trattamento economico di attività e di quiescenza		360 gg. (1) (2)
Attribuzione stipendio a seguito di promozione e ricostruzione economica	Art. 12, D.P.R. 1079/70 L. 869/82	180 gg. (3)
Pagamento competenze arretrate per i dipendenti amministrati al centro	D.P.R. 19.4.1986, n. 138	120 gg. (4)

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Collocamento in pensione e contestuale liquidazione della pensione ordinaria definitiva	T.U. 10.1.1957, n. 3 D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 L. 1.4.1981, n. 121 D.P.R. 19.4.1986, n. 138 L. 8.8.1995, n. 335	150 gg. (5) (6)
Liquidazione indennità "una tantum" in luogo di pensione ordinaria definitiva nei casi non decentrati	T.U. 10.1.1957, n. 3 D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 L. 1.4.1981, n. 121	300 gg. (5) (6)
Riliquidazione generale pensioni	L. 59/1991	a) Per la ricostruzione teorica stipendiale: 90 gg: (2) b) Per la riliquidazione: 90 gg. (2)
Riliquidazione pensioni personale dirigente	Sent. Corte Cost. n. 1 dell'8-9.1.1991	a) Per la ricostruzione teorica stipendiale: 90 gg: (2) b) Per la riliquidazione: 90 gg. (2)
Riscatto periodo studi universitari ai fini di pensione e buonuscita	D.P.R. 29.12.1973, n. 1092	210 gg. (5)
Pensioni ad onere riparuto: domande prodotte dal 1992	T.U. 10.1.1957, n. 3 D.P.R. 29.12.1973, n. 1092	300 gg. (5) (7)
Trattamento pensione privilegiata ordinaria	D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 e successive modificazioni	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva: 300 gg. (8)
Liquidazione assegni accessori di trattamenti privilegiati ai grandi invalidi per servizio Assegni di incollocabilità	D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 normative sui trattamenti pensionistici di guerra (L. 10.8.50, n. 658 e successive modif. e integrazioni)	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva: 300 gg. (8)
Computo: riunione, ricong. riscatti servizi pregressi ai fini di pensione e buonuscita	D.P.R. 29.12.1973, n. 1092	300 gg. (2) (5) (9)
Beneficio equo indennizzo al personale civile in servizio ed in quiescenza ed agli eredi. Concessione ovvero diniego del beneficio	D.P.R. 3.5.57, n. 686 L. 11.7.80, n. 312	570 gg. (8)

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Rideterminazione dei benefici dell'equo indennizzo già concessi a seguito di variazioni del trattamento economico	Normativa relativa ai rinnovi contrattuali triennali	180 gg. (2)
Riliquidazione buonuscita ENPAS	D.P.R. 29.12.1973, n. 1092	90 gg. (2) (5)
Costituzione posizione assicurativa presso INPS (nei casi non decentrati)	L. 2.4.1958, n. 322 L. 3.4.1969, n. 53 e successive mod. ed integr.	300 gg. (5)

1) Dalla data di registrazione del provvedimento economico di attività e/o quiescenza applicativo della previsione legislativa.

2) Secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.

3) Dalla data di registrazione del decreto giuridico di promozione o di ricostruzione.

4) Dalla data di registrazione del provvedimento economico.

5) Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali.

6) Dalla data di registrazione del decreto di cessazione dal servizio e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica

7) A seguito delle intese intercorse con il Ministero del Tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di accollo della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali è fissato in 180 gg.; tale periodo è compreso nel termine suindicato di 300 gg.

8) Il termine indicato dovrà essere aumentato del tempo occorrente alla Commissione medica ospedaliera ovvero al Collegio medico legale per comunicare il prescritto giudizio medico-legale, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9) A seguito delle intese intercorse, il tempo occorrente per il completamento degli adempimenti di competenza dell'INPS è fissato in 90 gg.; tale periodo è compreso nel termine suindicato.

SERVIZIO CITTADINANZA AFFARI SPECIALI E PATRIMONIALI
Divisione Cittadinanza

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Ricognizione del possesso della cittadinanza italiana	Art. 1, L. 5.2.1992, n. 91	950 gg.
Trascrizione decreto di accolta opzione	Art. 19, Trattato di pace 10.2.1947	950 gg.
Riconoscimento dello status di apolide	Convenzione di New York del 28.9.54	350 gg. 895 gg. (1)
Autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente in Italia	Art. 2.1. Convenzione di Strasburgo 6.5.1963	720 gg.
Autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente all'estero	Art. 2.2. Convenzione di Strasburgo 6.5.1963	350 gg. (2)
Conferimento della cittadinanza italiana	Art. 5, L. 5.2.92, n. 91 D.P.R. 18.4.94, n. 362 D.M. 24.3.95, n. 228	730 gg. (2) (3)
Concessione della cittadinanza italiana	Art. 9, L. 5.2.92, n. 91 D.P.R. 18.4.94, n. 362 D.M. 24.3.95, n. 228	730 gg. (2) (3)

Divisione Affari Speciali

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Conferimento di onorificenze al Valore e Merito Civile	L. 2.1.1958, n. 13 L. 20.6.1956, n. 658	450 gg.
Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni	Art. 12, c.c. e art. 2, disp. att. c.c.	700 gg. (4) (5)
Acquisti di immobili, accettazioni di atti di liberalità da parte di associazioni e fondazioni	Art. 17, c.c. e 5, disp. att. c.c. D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407	300 gg. (4) (6)
Approvazione e modifiche statutarie adottate da associazioni e fondazioni	Art. 16, c.c. e 4, disp. att. c.c.	400 gg. (4) (7)
Scioglimento della amministrazione delle fondazioni	Art. 25, c.c.	400 gg.
Estinzione o revoca delle persone giuridiche	Art. 27, c.c. e 10 disp. att. c.c.	600 gg.

1) Nel caso debba richiedersi il parere della Rappresentanza diplomatica o consolare all'estero e quello del Ministero degli Affari Esteri.

2) Compreso il parere della Rappresentanza diplomatica o consolare e quello del Ministero degli Affari Esteri da rendere, secondo le intese intercorse, in 120 gg.

3) Nel termine non sono compresi 90 giorni, stabiliti dall'art. 8 del regolamento di attuazione della legge, per la notifica del provvedimento di attribuzione della cittadinanza.

4) Riconoscimento della personalità giuridica di enti operanti anche all'estero ed autorizzazione governativa agli enti stranieri al fine di acquistare immobili o di accettare atti di liberalità in Italia: sospensione dei termini del procedimento qualora il Ministero degli Affari Esteri chiamato ad esprimere il proprio parere intenda acquisire dati, documenti o valutazioni da parte di autorità straniere.

5) Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: competente ufficio della Prefettura (termine: 400 gg. compresi nel termine complessivo).

6) Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: competente ufficio della Prefettura (termine: 80 gg. compresi nel termine complessivo).

7) Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: competente ufficio della Prefettura (termine: 200 gg. compresi nel termine complessivo).

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

DIREZIONE CENTRALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI E DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

Servizio Segretari Comunali e Provinciali

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riammissione in servizio	Art. 216, L. 27.6.1942, n. 851	150 gg. (1)
Nomina a posti di segretario generale di II classe	Art. 8, D.P.R. 23.6.1972, n. 749	60 gg. (2) (3)
Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio	D.P.R. 3/1957 D.P.R. 686/57 Art. 5 bis, L. 472/87	a) fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 60 gg. b) dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 90 gg.
Liquidazione equo indennizzo	D.P.R. 3/1957 D.P.R. 686/1957 Art. 42, L. 604/1962 Art. 5 bis, L. 472/87 D.P.R. 349/94	480 gg.
Dispensa dal servizio per inabilità fisica	Art. 212, L. 851/1942 Artt. 129 e 130, D.P.R. 3/1957	a) fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 60 gg. b) dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 90 gg.
Dispensa per scarso rendimento o per note di demerito	Art. 212, L. 851/1942	120 gg. (1)
Decadenza per incompatibilità	Art. 63, D.P.R. 3/1957	90 gg. (1)
Dimissioni d'ufficio	Art. 213, L. 851/1942	60 gg.
Rinuncia o decadenza	D.P.R. 749/1972	60 gg.
Dimissioni volontarie	Art. 215, L. 851/1942	60 gg.
Cancellazione dal ruolo per opzione	Art. 239, L. 851/1942	45 gg.
Ricorso avverso il giudizio complessivo	Art. 7, D.L. 30.10.1995, n. 452	120 gg.
Promozione "in sede"	Art. 6, L. 604/1962	90 gg.
Riabilitazione	Art. 87, D.P.R. 3/1957	210 gg.
Collocamento a riposo a domanda	Art. 32, comma 3, L. 604/1962	90 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Autorizzazioni per attività sindacali	Art. 47, L. 249/1986 Art. 8, L. 715/1978	120 gg.
Conferimento onorificenze	L. 73/1951	45 gg.
Encomi ed elogi	Circ. Ministeriale del 10.5.1990, n. 23	45 gg.
Rilascio copia foglio matricolare	Art. 29, D.P.R. 686/1957	60 gg.
Revisione classificazione comuni e province	Art. 19, commi 1 e 2, D.P.R. 749/1972	90 gg.
Provvedimenti di variazione classificazione comuni per modifica circoscrizione territoriale	Art. 4 comma 3, L. 604/1962	45 gg.
Provvedimenti di elevazione classe comuni	Art. 1, comma 3, L. 604/1962	90 gg.
Borse di studio	Art. 42, L. 604/1962	120 gg. (4) 60 gg. (5)
Finanziamento corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione professionale per i segretari delle comunità montane e dei consorzi di comuni	Art. 42, L. 8.6.1962, n. 604	300 gg.
Pagamento di assegno agli aventi diritto in caso di reintegrazione in servizio	Art. 42, L. 8.6.1962, n. 604	150 gg.
Concorso per l'assegnazione di borse di studio ai figli dei segretari comunali	Art. 42, L. 8.6.1962, n. 604 D.M. 18.6.1996	300 gg.
Conferimento premi per monografie	Art. 7, D.L. 359/87, conv.to in L. 440/87	300 gg.
Censimento generale del personale degli enti locali	Art. 13, L. 131/83	300 gg.

(1) Parere del Consiglio Centrale di Amministrazione.

(2) Prima assegnazione vincitori in base al numero di posti a concorso.

(3) Scorrimento graduatoria in base alle sedi a concorso ancora vacanti.

(4) Decreto approvazione graduatoria.

(5) Ordinativo di pagamento.

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE E PER I SERVIZI FINANZIARI

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Provvedimenti di accoglimento o di diniego di contribuzioni erariali	Norme di finanza locale in genere	120 gg.
Decreto del Ministro di approvazione dell'ipotesi di bilancio degli enti dissestati	Capo VII decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378	120 gg. (1)
Decreto del Ministro di approvazione dei piani di estinzione dei debiti degli enti dissestati (presentati dagli organi straordinari di liquidazione)	Capo VII decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378	180 gg. (2)
Nomina dei consulenti degli organi straordinari di liquidazione	Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, conv. L. 28 ottobre 1994, n. 596	90 gg.
Decreto del Ministro di autorizzazione agli organi di liquidazione ad assumere un'anticipazione sul mutuo di risanamento	Decreto-legge 27, agosto 1994, n. 515, conv. L. 28 ottobre 1994, n. 596	60 gg.
Nomina degli organi straordinari di liquidazione	Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, conv. L. 28 ottobre 1994, n. 596	60 gg.
Finanziamento delle spese per le elezioni politiche	Art. 17, L. 23 aprile 1976, n. 136	300 gg. (3)
Finanziamento delle spese per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	Art. 55, L. 24 gennaio 1979, n. 18	300 gg. (3)
Finanziamento delle spese per i referendum popolari	Art. 53, L. 25 maggio 1970, n. 352	300 gg. (3)
Finanziamento delle spese per le elezioni amministrative	Art. 17, L. 23 aprile 1976, n. 136	300 gg. (3)
Provvedimenti approvativi di contratti e di forniture in economia	R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 D.P.R. 31 luglio 1990, n. 299	120 gg.
Provvedimenti relativi al collaudo delle forniture di beni e servizi	Art. 41, D.M. 28 ottobre 1995 Capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del P.G.S.	60 gg. (4)
Provvedimenti amministrativi connessi alla gestione del FAL delle province	L. 30 giugno 1876, n. 3195	180 gg.
Provvedimenti autorizzativi del collegamento con il sistema informativo telematico	Art. 15 ter, decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, conv. legge 28 febbraio 1990, n. 38	120 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Erogazione a province e comuni, adempienti con ritardo all'obbligo di presentazione delle certificazioni di bilancio e del conto consuntivo della quarta rata del contributo ordinario nell'anno 1993 e precedenti	Art. 2, decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, conv. L. 19 marzo 1993, n. 68 Art. 29, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e normativa anteriore per anni 1991 e precedenti	300 gg. (3)
Erogazione alle comunità montane, adempienti con ritardo all'obbligo di presentazione delle certificazioni del bilancio e del conto consuntivo, del saldo del contributo ordinario dell'anno 1993 e precedenti	Art. 2, decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, conv. L. 19 marzo 1993, n. 68 Art. 29, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e normativa anteriore per anni 1991 e precedenti	300 gg. (3)
Erogazione a province comuni e comunità montane, adempienti con ritardo all'obbligo di presentazione delle certificazioni del bilancio e del conto consuntivo, della seconda rata del contributo ordinario dell'anno 1994 e successivi	Art. 44, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	300 gg. (3)
Concessione del contributo a sostegno degli investimenti a province, comuni e comunità montane per mutui contratti nell'anno precedente	Art. 32, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 Art. 4, decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515	240 gg.
Erogazione dei contributi a sostegno degli investimenti consolidati	Art. 32, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e normativa anteriore per anni precedenti	300 gg. (3)
Erogazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti	Art. 41, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	180 gg. (3)
Concessione di contributi speciali alle regioni e agli enti locali	Normativa varia	180 gg. (3)
Provvedimenti relativi al trasferimento di risorse dallo Stato alle province, ai comuni e alle comunità montane a seguito della mobilità	D.P.C.M. 22 luglio 1989, n. 428	180 gg. (3)
Provvedimenti relativi al trasferimento di risorse tra gli enti locali a seguito della mobilità	D.P.C.M. 22 luglio 1989, n. 428	180 gg.

(1) Termine che può essere sospeso per formulazione di rilievi o richieste da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale (art. 92, comma 2, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)
(2) Termine che può essere sospeso in caso di formulazione di rilievi e richieste istruttorie da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale (art. 88, comma 3, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77).
(3) Decorrenti dalla data dell'avvenuta conoscenza della disponibilità dei fondi.
(4) Decorrenti dalla data del collaudo.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riconoscimento giuridico enti di culto	L. 1159/29 L. 449/84 L. 222/85 L. 516/88 L. 517/88 L. 101/89 L. 116/95 L. 520/95	700 gg. (1) (2)
Attestato possesso personalità civile	Regolamento di attuazione della L. 222/85 (D.P.R. 13.2.1987, n. 33)	120 gg.
Decreto di riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto di confraternite già esistenti al 7 giugno 1929	Regolamento approvato con R.D. 2.12.1929, n. 2262, richiamato dalla L. 222/1985	700 gg. (1)
Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto	L. 24.6.1929, n. 1159 L. 11.8.1984, n. 449 L. 20.5.1985, n. 222 L. 22.11.1988, n. 516 L. 22.11.1988, n. 517 L. 8.3.1989, n. 101 L. 12.4.1995, n. 116 L. 29.11.1995, n. 520	600 gg. (1) (2)
Approvazione statuto, nomina componenti e Presidente delle fabbricerie delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse storico e artistico	Regolamento di attuazione della L. 222/1985 (D.P.R. 13.2.1987, n. 33)	180 gg.
Autorizzazione acquisti immobili, accettazione di atti di liberalità (inter vivos e mortis causa) per valore complessivo superiore a 500 milioni da parte di enti di culto cattolico e non cattolico che hanno stipulato intese	L. 24.6.1929, n. 1159 L. 11.8.1984, n. 449 L. 20.5.1985, n. 222 L. 22.11.1988, n. 516 L. 22.11.1988, n. 517 L. 8.3.1989, n. 101 L. 12.4.1995, n. 116 e L. 29.11.1995, n. 520 art. 16 disposizioni preliminari al codice civile e art. 17, c.c. D.P.R. 9.5.94, n. 407	300 gg. (3) (4)

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Autorizzazione atti straordinaria amministrazione confessioni diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese ex art. 8 Costituzione	L. 24.6.1929, n. 1159	300 gg. (3) (4)
Approvazione nomina ministri di culto diverso dal cattolico	L. 24.6.1929, n. 1159	240 gg. (5)
Designazione ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati	L. 10.10.1986, n. 663	300 gg.
Attestati relativi a fabbricati destinati esclusivamente a luoghi di culto	Risoluzione Ministero Finanze 4.1.1980, n. 7/2967	180 gg.
Revoca riconoscimento enti di culto (cattolico o diverso dal cattolico che abbiano stipulato intese ex art. 8 Costituzione) che abbiano perso i requisiti prescritti per la sussistenza della personalità giuridica	L. 11.8.1984, n. 449 L. 20.5.1985, n. 222 L. 22.11.1988, n. 516 L. 22.11.1988, n. 517 L. 8.3.1989, n. 101 L. 12.4.1995, n. 116 L. 29.11.1995, n. 520	550 gg.
Revoca riconoscimento giuridico capitoli cattedrali o collegiali	L. 20.5.1985, n. 222 e D.P.R. 13.2.1987, n. 33	400 gg.
Scioglimento enti di culto diverso dal cattolico e nomina commissario	R.D. 28.2.1930, n. 289	120 gg.
Scioglimento e soppressione fabbricerie	Regolamento di attuazione della L. 222/1985 (D.P.R. 13.2.87, n. 33)	120 gg.
Soppressione ed estinzione enti di culto (cattolico o diverso dal cattolico che abbiano stipulato intese ex art. 8 Costituzione)	L. 11.8.1984, n. 449 L. 20.5.1985, n. 222 L. 22.11.1988, n. 516 L. 22.11.1988, n. 517 L. 8.3.1989, n. 101 L. 12.4.1995, n. 116 L. 29.11.1995, n. 520	300 gg.
Rivalutazione assegni vitalizi al Clero ex palatino	Artt. 67 e 70, L. 222/1985	300 gg.
Liquidazione spese per liti	Art. 21, R.D. 30.10.33, n. 1611	300 gg.
Autorizzazione ad effettuare riprese cinematografiche e televisive nei confronti di chiese e monumenti di proprietà del Fondo Edifici per il Culto	L. 30.3.1965, n. 340	90 gg.

(1) Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: competente ufficio della Prefettura (termine: 300 giorni).

(2) Per gli enti che operano anche all'estero e per gli enti stranieri operanti in Italia a condizione di reciprocità, il suddetto termine viene sospeso qualora il Ministero degli Affari Esteri debba acquisire elementi da parte di Autorità straniere.
Per gli enti che svolgono attività strumentali di istruzione il parere sull'attività svolta è dato entro 120 gg. dalla richiesta (periodo compreso nel termine suindicato).
Per gli enti di culto diversi dal cattolico il parere del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2 L. 1159/1929 è dato entro 30 gg. dalla richiesta (periodo compreso nel termine suindicato).
Per gli enti che svolgono attività in materia sanitaria, la richiesta di parere alla U.S.L. da parte dell'unità organizzativa determina la sospensione dei termini del procedimento (art. 17 della L. 7 agosto 1990, n. 241).

(3) Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: competente ufficio della Prefetture (termine: 170 gg.).

(4) Per la suddetta autorizzazione il parere dell'U.T.E. è dato entro 90 gg. dalla richiesta (periodo compreso nel termine suindicato).
Per gli enti che operano anche all'estero e per gli enti stranieri operanti in Italia a condizione di reciprocità, il suddetto termine viene sospeso qualora il Ministero degli Affari Esteri debba acquisire elementi da parte di Autorità straniere.
Per gli enti che svolgono attività strumentali in materia sanitaria, la richiesta di parere alla U.S.L. da parte dell'unità organizzativa determina la sospensione dei termini del procedimento (art. 17, L. 7.8.1990, n. 241).
Per le autorizzazioni agli acquisti di beni di interesse artistico ed ambientale, la richiesta di parere all'ufficio competente da parte dell'unità organizzativa determina la sospensione dei termini del procedimento (art. 17, L. 7.8.1990, n. 241).

(5) Per l'approvazione della nomina dei ministri di culto di confessioni religiose aventi la sede principale all'estero, il suddetto termine viene sospeso qualora il Ministero degli Affari Esteri debba acquisire elementi da parte di Autorità straniere.

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Vigilanza su enti pubblici disciplinati da leggi speciali e su enti privati	L. 5.11.1962, n. 1596 per l'Ordine Mauriziano, con sede in Torino L. 21.11.1950, n. 897 per la Fondazione Gerolamo Gaslini, con sede in Genova; R.D.L. 23.1.1936, n. 359, conv. L. 14.5.1936, n. 1000 per le Opere Laiche Palatine Pugliesi, con sede in Bari; D.P.R. 27.2.1990	180 gg.
Autorizzazione all'acquisto di immobili ed alla accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni e fondazioni	Art. 17 c.c. Art. 5 disp. att. c.c. D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 e successive modificazioni	300 gg.
Nomina di componenti negli organi di amministrazione degli Enti	Statuti degli Enti	60 gg. (1)
Riconoscimento dello "status" di rifugiato	D.L. 30.12.1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla L. 28.2.1990, n. 39 D.P.R. 15.5.1990, n. 136	60 gg.
Concessione dei benefici economici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata	L. 3.8.1980, n. 466 e successive modificazioni D.M. 30.10.1980 e successive modificazioni L. 20.10.1990, n. 302 D.P.R. 19.4.1994, n. 364	270 gg (2) (3) (4)
Interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale. Interventi assistenziali straordinari	D.P.R. 24.7.1977, n. 616	60 gg.
Interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati di carattere nazionale o pluriregionale	D.P.R. 24.7.1977, n. 616	60 gg. (5)
Contributi per interventi in favore di minore soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose	L. 19.7.1991, n. 216	300 gg. (6)
Collaudo delle forniture di beni e servizi	R.G.C.S. 23.5.1924, n. 827	180 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Autorizzazione al pagamento di spedalità per cittadini stranieri indigenti e privi di iscrizione al S.S.N. per ricoveri oltre 30 gg.	L. 17.7.1890, n. 6972 Reg. amm.vo 5.2.1891, n. 99 L. 23.12.1978, n. 833 D.L. 30.12.1979, n. 663 conv. L. 29.2.1980, n. 33 D.L. 30.12.1989, n. 416 conv. L. 28.2.1990, n. 39 D.L. 13.9.96, n.477	180 gg. (7)
Autorizzazione al pagamento di sussidi in favore di cittadini stranieri indigenti alle stesse condizioni previste per l'assistenza a cittadini italiani	Conv. Europea di Assistenza sociale e medica dell'11.2.1953, ratificata con L. 7.2.1958, n. 385	180 gg. (7)
Corresponsione degli alimenti ai minori all'estero in applicazione della Convenzione di New York del 20.6.1956	Conv. Intern.le per il recupero degli alimenti all'estero. New York 20 giugno 1956, ratificata con legge 23 marzo 1958, n. 338.	
a) Istruttoria della documentazione trasmessa dall'Autorità Speditrice		90 gg. (8)
b) Istruttoria preliminare alla trasmissione degli atti all'Avvocatura Distrettuale Stato per promuovimento azioni giudiziarie		180 gg. (9)

(1) Salvo i casi di applicazione della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(2) Dalla domanda, fatti salvi i casi di sospensione regolati dall'art. 7 del D.P.R. 364/94.

(3) Salvi gli ulteriori termini previsti dall'art. 4 del D.P.R. 19.4.1994, n. 364 nel caso di acquisizione delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute.

(4) Il termine è elevato a 290 gg. qualora venga richiesto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 5 del D.P.R. 364/94.

(5) Dal momento in cui è consentito attingere alle disponibilità finanziarie.

(6) Il termine indicato è da ritenersi comprensivo di quello di 30 gg., stabilito d'intesa con il Dipartimento per gli Affari Sociali, relativi all'emanazione della proposta, da parte dell'apposita Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè degli ulteriori 30 gg. previsti dall'art. 2, 6° comma della legge n. 216/1991 per l'adozione del provvedimento finale da parte del Ministero dell'Interno

(7) Dal perfezionamento istruttorio della richiesta da parte del presidio ospedaliero (spedalità) o della Prefettura (sussidi).

(8) Decorrenti dalla ricezione dell'istanza del privato inoltrata a mezzo della Istituzione intermediaria o della Prefettura.

(9) Decorrenti dall'accertamento di inadempimento totale o parziale del debitore all'invito di avviare entro 30 giorni i pagamenti a favore dell'avente diritto, qualora le condizioni economiche siano favorevoli.

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

CORPO NAZIONALE DEI VV.F.
Servizio Tecnico Centrale

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Deroga al certificato di prevenzione incendi	D.P.R. n. 577/82 D.M. 24.2.1995, art. 2	360 gg.
Approvazione dispositivi di sicurezza per impianti termici civili	Artt. 2 e 4, L. 966/1965	120 gg.
Approvazione distributori carburante, altre apparecchiature di cui al D.M. 31.7.1934	D.M. 31.7.1934 D.M. 24.2.1995	120 gg.
Approvazione di tipo e commercializzazione degli estintori portatili e carrellati d'incendio	D.M. 31.7.1934 D.M. 20.12.1982 D.M. 6.3.1992 D.M. 24.2.1995	120 gg.
Approvazione tubazioni flessibili idriche antincendio (manichette)	D.M. 31.7.1934	120 gg.
Approvazione di tipo di prodotti a tecnologia innovativa	D.M. 31.7.1934 D.M. 24.2.1995, art. 1, comma 2	180 gg. (1)
Autorizzazione alla iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla L. 7.12.1984, n. 818	D.P.R. 577/82 L. 818/84 D.M. 26.3.1985	300 gg.
Omologazione materiali e prodotti vernicianti nella reazione al fuoco	L. 469/61 D.M. 26.6.1984 D.M. 6.3.1992	240 gg.
Omologazione di porte nella resistenza al fuoco	D.M. 14.12.1993	120 gg.
Corsi di prevenzione incendi per professionisti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla L. 818/84	L. 818/84 D.M. 25.3.1985	120 gg.
Decreto di conformità relativo al servizio antincendi sugli aeroporti minori e sugli eliporti	Art. 3, L. 930/80	360 gg.
Patenti di guida VV.F.	Art. 94, D.P.R. 393/59	90 gg.
Brevetti nautici	Art. 94, L. 850/73	90 gg.
Brevetti aeronautici	Art. 13, L. 521/88	120 gg.
Selezione corsi interni per attività specifiche	Art. 2, D.P.R. 395/88	60 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Brevetti subacquei	Art. 6, L. 996/70 D.M. 20.12.1972	90 gg.
Certificato attestante l'appartenenza alla ex U.N.P.A. (Unione Nazionale Protezione Aerea)		60 gg.

(1) Con esclusione dei periodi occorrenti per la sperimentazione del prototipo.

Centro Studi ed Esperienze

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato di reazione al fuoco dei materiali	Artt. 3 e 6, L. 966/65 Art. 8, D.M. 26.6.1984	90 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato di reazione al fuoco dei prodotti verniciati ignifughi	Artt. 3 e 6, L. 966/65 Art. 4, D.M. 6.3.1992	90 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per gli estintori portatibili di incendio	Artt. 3 e 6, L. 966/65 D.M. 20.12.1982	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per i mezzi di protezione delle vie respiratorie	Artt. 3 e 6, L. 966/65	60 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per gli agenti estinguenti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	60 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per gli estintori carrellati	Artt. 3 e 6, L. 966/65 Art. 4, D.M. 6.3.1992	60 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la rispondenza dei rivelatori di fumo alle norme vigenti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	180 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la rispondenza dei rivelatori termici alle norme vigenti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	90 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio dei certificati per apparati di controllo e misura di radiazioni ionizzanti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per le sorgenti radioattive di rivelatori di fumo	Artt. 3 e 6, L. 966/65	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la determinazione della resistenza meccanica di elementi strutturati in genere	Artt. 3 e 6, L. 966/65	150 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la resistenza meccanica di cubetti di calcestruzzo, tondini da costruzione, materiale da costruzione	Artt. 3 e 6, L. 966/65	60 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la caratterizzazione delle chiusure antipanico di porte e di altri dispositivi similari	Artt. 3 e 6, L. 966/65	90 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la determinazione al fuoco di elementi costruttivi in genere	Artt. 3 e 6, L. 966/65 D.M. 14.12.1993	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per tubazioni flessibili antincendi	Artt. 3 e 6, L. 966/65	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per tubazioni semirigide per naspi antincendio	Artt. 3 e 6, L. 966/65	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per tubazioni flessibili	Artt. 3 e 6, L. 966/65	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per lance idriche	Artt. 3 e 6, L. 966/65	180 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per erogatori (sprinckler)	Artt. 3 e 6, L. 966/65	180 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per erogatori aperti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	120 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per serbatoi	Artt. 3 e 6, L. 966/65	300 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per idranti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	240 gg.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per generatori termici, valvole a comando meccanico, valvole meccaniche, elettrovalvole dispositivi di controllo fiamma, dispositivi di intercettazione, bruciatori misti	Artt. 3 e 6, L. 966/65	200 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per distributori di carburanti gassosi, valvole eccesso di flusso, contenitori e distributori mobili, tubi e valvole per fluidi combustibili valvole di troppo pieno e di ritegno, dispositivi di sicurezza per gruppi elettrogeni, dispositivi di sicurezza per serbatoi GPL con capacità non superiore a 5 mc., distributori di carburante, pompe sommerse, dispositivi di accettatori di banconote e/o carte di credito, dispositivi di travaso a ciclo chiuso, gruppi di saturazione, attrezzature per aree di servizio, indicatori di livello, dispositivi antirabocco e valvole eccesso di flusso	Artt. 3 e 6, L. 966/65	200 gg.
Esame istruttorio della documentazione relativa agli accertamenti tecnici per l'autorizzazione dei laboratori esterni	Art 6, D.M. 26.4.1985	40 gg.
Ispezione presso il laboratorio per l'effettuazione degli accertamenti tecnici relativi all'autorizzazione	Art. 6, D.M. 26.3.1985	30 gg.

N.B. I termini finali indicati decorrono dalla data di consegna, da parte del richiedente, della campionatura e della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli importi delle tariffe orarie concernenti le prove di laboratorio, con esclusione del precedente periodo dell'esame istruttorio della documentazione relativa alla certificazione di laboratorio inerente a ciascuna prova specifica.

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riammissione in servizio	Art. 132, D.P.R. n. 3/1957	270 gg.
Decreto di preposizione agli uffici dirigenziali	Art. 15, D.P.R. 30.6.1972, n. 748	120 gg.
Transito dei vigili del fuoco nei ruoli di supporto per inabilità al servizio	Art. 32, L. 930/1980	270 gg.
Ripristino stipendio	Art. 68, D.P.R. 3/1957	45 gg.
Congedo straordinario	Art. 37, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	300 gg.
Aspettativa - infermità	Artt. 66-68, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	650 gg.
- mandato parlamentare ed altre cariche elettive	Art. 88, D.P.R. 30.3.1957, n. 361	120 gg.
- del coniuge di dipendente statale in servizio all'estero	L. 11.2.1980 n. 26	90 gg.
- del coniuge di dipendente che presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali	L. 25.6.1985, n. 333	90 gg.
- del dipendente assunto quale volontario nell'ambito del programma di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo	Art. 33, co. 1 lett. a), L. 26.2.1987, n. 49	90 gg.
- per servizio militare	Art. 67, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	90 gg.
Assenze per la tutela della maternità	Art. 5, L. 1204/71	120 gg.
Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio	Art. 36, D.P.R. 686/1957	a) fino allà richiesta di accertamenti sanitari: 120 gg. b) dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 330 gg.
Cessazione dal servizio - dispensa per inabilità fisica	Artt. 129-130, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	a) fino alla richiesta di accertamenti sanitari: 120 gg. b) dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari: 245 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
- note di demerito per scarso rendimento	Art. 129, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	180 gg.
- decadenza dall'impiego	Art. 127, D.P.R. 3/1957	180 gg.
- diffida a cessare l'attività incompatibile	Art. 60, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	60 gg.
- decadenza dal servizio per incompatibilità	Art. 60, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	dall'accertamento dell'inottemperanza alla diffida: 120 gg.
- trattenimento in servizio a seguito dimissioni	Art. 124, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	90 gg.
- decadenza nomina	Art. 9, D.P.R. 3/1957	90 gg.
Proroga aspettativa	Art. 70, D.P.R. 3/1957	210 gg.
Autorizzazione permessi 150 ore	Art. 3, L. 395/88	150 gg.
Riduzione assegni per assenza ingiustifica a visita fiscale	Art. 5, D.L. 463/83	120 gg.
Attribuzione giudizio complessivo	Art. 53, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	330 gg.
decreto promozione (giuridico)	D.P.R. 10.1.1957, n. 3 D.P.R. 24.4.1982, n. 337 D.P.R. 24.4.1982, n. 338	180 gg. (1)
Riabilitazione	Art. 87, D.P.R. 10.1.1957, n. 3	330 gg.
Rilascio copia del foglio matricolare e attestati di servizio	Art. 29, D.P.R. 3.5.1957, n. 686	90 gg.
Concorso pubblico	D.P.R. n. 3/1957 L. 251/1958 L. 1169/1961 L. 469/1961 L. 521/1988	1095 gg.
Concorso interno	Art. 70, D.P.R. 335/1990	300 gg.
Iscrizione vigili volontari a domanda	R.D. 699/1942	330 gg.
Transito nei ruoli supporto del personale operativo inabile al servizio	Art. 32, L. 930/1980 Art. 14, D.P.R. 210/1984	270 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Ammissione ai Centri di soggiorno estivi ed invernali	Circolari annuali	90 gg.
Attribuzione di provvidenze assistenziali	L. 469/1961 e successive modificazioni Circ. 30.12.1991 n. 10/A	120 gg.
Attribuzione stipendio a seguito di nomina o riammissione	T.U. 10.1.1957, n. 3 D.P.R. 19.4.1986, n. 138	90 gg.
Applicazione provvisoria contratti e normativa varia per il tramite CED	Art. 172, L. 231/80	120 gg.
Applicazione definitiva contratti	L. 29.3.1983, n. 93 e successive variazioni D.P.R. recettivi degli accordi contrattuali	650 gg.
Applicazione provvedimenti legislativi di carattere generale relativi al trattamento economico di attività e di quiescenza		300 gg. (2) (3)
Liquidazione beneficio equo indennizzo al personale in servizio ed in congedo del Corpo Nazionale VV.F. e loro eredi	D.P.R. 686/57 L. 469/61 L. 1094/70 L. 308/71 L. 312/80 L. 66/82	180 gg. (3)
Rideterminazione dei benefici dell'equo indennizzo già concessi a seguito di variazioni del trattamento economico	Normativa relativa ai rinnovi contrattuali	180 gg. (3)
Collocamento in pensione e contestuale liquidazione della pensione ordinaria definitiva	T.U. 10.1.1957, n. 3 T.U. 23.12.1973, n. 1092	150 gg. (4) (5)
Liquidazione indennità "una tantum" in luogo di pensione ordinaria	T.U. 10.1.1957, n. 3 T.U. 23.12.1973, n. 1092	330 gg. (4) (5)
Riliquidazione generale pensioni	L. n. 59/1991	a) per la ricostruzione teorica stipendiale: 90 gg. (3) b) per la riliquidazione: 90 gg. (3)
Riliquidazione pensioni personale dirigente	Sent. Corte Cost. n. 1 dell'8.9.1991	a) per la ricostruzione teorica stipendiale: 90 gg. (3) b) per la riliquidazione: 90 gg. (6)

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riscatto periodo studi universitari ai fini di pensione e buonuscita	T.U. n. 1092/1973	210 gg. (4)
Pensioni ad onere ripartito:	T.U. 10.1.1957, n. 3 T.U. 23.12.1973, n. 1092	
a) domande prodotte dal '92		300 gg. (4) (6)
b) domande prodotte anteriormente al '92		600 gg. (4) (7)
Trattamento di pensione privilegiata ordinaria	T.U. n. 1092/1973 e successive modificazioni	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva: 330 gg (8)
Trattamento speciale agli aventi causa delle vittime del dovere	T.U. 1092/1973 e successive modificazioni	250 gg. (8)
Liquidazione assegni accessori di trattamenti privilegiati ai grandi invalidi per servizio Assegni di incollocabilità	T.U. 1092/1973 normative sui trattamenti pensionistici di guerra L. n. 685/1950 e successive modificazioni e integrazioni	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva: 330 gg. (8)
Liquidazione per una volta tanto in luogo di pensione privilegiata	T.U. 1092/1973 e successive modificazioni e integrazioni	Dalla definizione della pensione ordinaria definitiva: 330 gg (8)
Indennizzo privilegiato aeronautico al personale del Corpo Nazionale VV.F. ed ai loro eredi	L. 1345/1926 e successive modifiche	450 gg. (8)
Computo: riunione, ricongiunzione riscatti servizi pregressi ai fini di pensione e buonuscita	T.U. n. 1092/1973, L. n. 29/1979	330 gg (9) (10)
Riliquidazione buonuscita ENPAS	T.U. 1032/1973	90 gg. (9)
Speciale elargizione	L. 466/1980 L. 308/1981 L. 302/1990 L. 280/1991	90 gg. (8)

(1) Dalla data del Consiglio di Amministrazione.

(2) Dalla data di registrazione del provvedimento economico di attività e/o quiescenza applicativo della previsione legislativa.

(3) Secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.

(4) Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione 'del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali.

(5) Dalla data di registrazione del decreto di cessazione dal servizio e secondo il terno cronologico di trattazione della pratica

(6) A seguito delle intese intercorse con il Ministero del Tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di accollo della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali è fissato in 180 gg.; tale periodo è compreso nel termine suindicato di 300 gg.

(7) A seguito delle intese intercorse con il Ministero del Tesoro, il tempo occorrente per acquisire la deliberazione di accollo della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali è fissato in 540 gg.; tale periodo è compreso nel termine suindicat di 660 gg.

(8) Il termine indicato dovrà essere aumentato del tempo occorrente alla Commissione medica ospedaliera ovvero al Collegio medico legale per comunicare il prescritto giudizio medico-legale, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(9) Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.

(10) A seguito delle intese intercorse, il termine occorrente per il completamento degli adempimenti di competenza dell'INPS è fissato in 90 gg.; tale periodo è compreso nel termine suindicato.

SERVIZIO GESTIONI CONTABILI

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Liquidazione indennità e rimborsi per missioni all'interno ed all'estero	D.L.vo 860/48 L. 836/73 L. 46/86 L. 521/88	120 gg.
Liquidazione trattamento economico di trasferimento	L. 836/73	180 gg.
Liquidazione assicurazione per infortuni Vigili Volontari	L. 996/70	120 gg.
Liquidazione indennità volo, immersione notturna e festiva al personale Vigile del Fuoco	L. 613/75 D.L. 463/76 L. 93/83 D.L. 325/87 L. 521/88	60 gg.
Liquidazione compensi per corso e reperibilità personale Vigili del Fuoco	D.P.R. 335/90	120 gg.
Liquidazione spese di ufficio	L. 748/72 D.P.R. 299/90	180 gg.
Liquidazione spese per liti, arbitraggi, ecc.	R.D. 452/40 D.P.R. 335/90	330 gg.
Rimborso cure termali e spese mediche	D.P.R. 686/57 L. 116/62 D.P.C.M. 5.7.1965	180 gg.
Retribuzione agli incaricati del servizio sanitario presso le scuole centrali antincendi e comandi provinciali VV.F.	L. 996/70	210 gg.
Liquidazione compensi, gettoni di presenza, indennità e rimborso per missioni di docenti e componenti di commissioni	D.P.R. 5/56 L. 417/67 L. 1031/71 L. 836/73	210 gg.
Liquidazione ore di docenza corsi VV.F.	L. 469/61 L. 966/65	230 gg.

TABELLA B)
(art. 4, comma 1)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ATTRIBUITI PER IL PROVVEDIMENTO FINALE ALLA COMPETENZA DEGLI ORGANI PERIFERICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURE

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Fabbricazione, importazione, esportazione, detenzione e raccolta di uniformi militari	Art. 28, TULPS	120 gg.
Detenzione e raccolta armi da guerra e tipo guerra nazionali e straniere, loro parti e munizioni ed altri oggetti destinati all'armamento ed equipaggiamento della FF.AA.	Art. 28, TULPS Art. 10, 5 c. L. 110/75	180 gg.
Licenza di trasporto esplosivi	Art. 47, TULPS Artt. 97-98, Reg. TULPS Circ. n. 10245/12982(40)6 dell'11.2.1983	90 gg.
Licenza di esportazione esplosivi	Artt. 39-93, Reg. TULPS Circ. n. 10245/12982(40)6 dell'11.2.1983	90 gg.
Carta di riconoscimento	Art. 76, Reg. TULPS L. 110/75	90 gg.
Licenza di porto d'arma corta	Artt. 11, 35, 42, 43, TULPS Art. 3 L. 21.2.1990, n. 36	120 gg.
Licenza di fabbricazione e deposito di esplosivi di 1^, 4^, e 5^ categoria	Art. 47, TULPS	180 gg.
Licenza di vendita di esplosivi	Artt. 46, 47, e 57, TULPS Circ. n. 10.245/12982(40)6 dell'11.2.1983	90 gg.
Licenza transito esplosivi	Art. 54, TULPS	90 gg.
Certificazione di idoneità personale alla fabbricazione di esplosivi	Artt. 101 e 102, Reg. esec. TULPS	330 gg.
Certificato attestante la capacità tecnica alla riparazione ed al commercio di armi	Art. 8, L. 18.4.1975, n. 110	330 gg.
Licenza per l'esercizio delle attività di direttore ed istruttore delle sezioni della Unione italiana di tiro a segno	Art. 31, L. 18.4.1975, n. 110	330 gg.
Nulla osta all'acquisto di armi per corrispondenza o licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo per l'ipotesi disciplinata dall'art. 12 della L. 110/75	Artt. 12 e 17, L. 18.4.1975 n. 110	90 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Esercizio dell'attività di fuochino	D.P.R. 19.3.1956, n. 302	330 gg.
Idoneità tecnica per il maneggio di esplosivi per l'esercizio pirotecnico e accenditore di fuochi d'artificio	Artt. 48, 52 TULPS Art. 101, 102 Reg. TULPS	330 gg.
Autorizzazione a prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari	Artt. 134 e 135 TULPS	180 gg.
Svincolo della cauzione	Art. 135, TULPS	90 gg.
Abilitazione all'esercizio di attività investigativa	Artt. 38, 222, disp. att. c.p.p.	180 gg.
Abilitazione all'esercizio della attività di investigazione privata	Art. 134, TULPS	180 gg.
Approvazione della nomina di guardia giurata	Artt. 133 e 138, TULPS	90 gg.
Approvazione divisa guardia giurata	Art. 254, reg. TULPS	60 gg.
Riconoscimento delle persone giuridiche private	Art. 1, cod. civ.	120 gg.
Vigilanza sulle I.P.A.B. a carattere nazionale od interregionale	L. 17.7.1890, n. 69/72 e succ. modif. D.Leg.vo 22.3.1945, n. 173 D.P.R. 15.1.1972, n. 9 D.P.R. 24.7.1977, n. 616	60 gg.
Autorizzazione agli acquisti accettazioni di donazioni, eredità o legati da parte di persone giuridiche	L. 5.6.1850, n. 1037 R.D. 26.6.1864, n. 1807 Art. 17 c.c. D.P.R. 9.5.1994, n. 407	300 gg.
Accettazione lasciti e donazioni da parte di comuni e province	L. 21.6.1896, n. 218 R.D. 26.7.1896, n. 361 D.P.R. 9.5.1994, n. 407	300 gg.
Autorizzazioni agli acquisti di comuni e province	L. 21.6.1896, n. 218 R.D. 26.7.1896, n. 961	120 gg.
Corresponsione di stipendi, indennità e compensi ai segretari comunali e provinciali	L. 8.6.1962, n. 604 e succ. mod. art. 5 L. 17.2.1968, n. 107	60 gg.
Concessione di congedi e aspettative ai segretari comunali del ruolo provinciale	T.U. imp. civ. dello Stato L. 30.12.1971, n. 1204 L. 11.7.1908, n. 312	60 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Formulazione giudizio complessivo sulla attività svolta e sui risultati conseguiti dai segretari comunali e provinciali	Art. 7, D.L. 30.10.1995, n. 452	90 gg.
Congedo straordinario per infermità per il personale della Polizia di Stato	Art. 37, D.P.R. 3/57 Art. 49, D.P.R. 335/82 D.P.R. 417/92	240 gg.
Aspettativa per infermità per il personale della Polizia di Stato	Art. 68, D.P.R. 3/57 D.P.R. 417/92	150 gg. (1)
Riscatto periodi di studi universitari ai fini di pensione e buonuscita per il personale della Polizia di Stato	T.U. 1092/1973 D.P.R. 417/92	210 gg. (2)
Computo: riunione, ricongiunzione riscatti servizi pregressi ai fini di pensione e buonuscita per il personale della Polizia di Stato	T.U. L. 1092/73 L. 29/1979 D.P.R. 417/92	330 gg. (3) (4)
Riliquidazione buonuscita ENPAS per il personale della Polizia di Stato	T.U. 1092/73 D.P.R. 417/92	90 gg. (3)
Rilascio della certificazione conseguente ad avvisi "ad opponendum"	Art. 360/L. 20.3.1865 n. 2248, all. F	90 gg.
Concessione per la distribuzione automatica di carburante	L. 18.12.1970, n. 1034 D.P.R. 27.10.1971, n. 1269 D.P.C.M. 11.9.1989	365 gg.
Concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali di capacità non superiore ai 50 metri cubi	L. 21.3.1958, n. 327 L. 7.5.1965, n. 460 L. 2.2.1973, n. 7 D.P.R. 26.4.1992, n. 300	180 gg.
Autorizzazione all'impiego di sostanze radioattive per ricerche scientifiche e industriali	D.P.R. 13.12.1964, n. 185	365 gg.
Liquidazione delle pensioni da corrispondere agli ex dipendenti della Polizia di Stato e dell'Amministrazione Civile dell'Interno, nonchè degli enti locali (CPDEL)	D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 e succ. mod. Art. 11-quater L. 20.11.1987, n. 472 L. 680/1939	650 gg.
Svincolo della cauzione esattoriale	Art. 50, D.P.R. 15.5.1963, n. 858	120 gg.
Concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (e loro eredi)	L. 30.3.1971, n. 118 e succ. mod. L. 27.5.1970, n. 382 e succ. mod. L. 26.5.1970, n. 381 e succ. mod. D.P.R. 21.9.1994, n. 689	180 gg. (5)

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Provvedimenti di applicazione della sanzione prevista dalla legge a carico delle province dei comuni e delle comunità montane per la mancata dimostrazione della copertura minima dei costi di alcuni servizi	Art. 45 D.Leg.vo 30.12.1992, n. 504 D.M. 5.8.1992 D.M. 15.3.1994	270 gg.
Concessione contributo di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato	Art. 1, L. 28.2.1990, n. 39, di conversione del D.L. 30.12.1989, n. 416 D.M. 24.7.1990, n. 237	90 gg.
Concessione dell'indennità di sistemazione e del contributo straordinario pro-capite ai profughi italiani	L. 26.12.1981, n. 763 L. 15.10.1991, n. 344	180 gg.
Riconoscimento della qualifica di deportato e di internato civile	D.Leg.vo 14.2.1946, n. 27	180 gg.
Riconoscimento della qualifica di profugo italiano	L. 26.12.1981, n. 763	180 gg.
Controversie in materia anagrafica	L. 24.12.1946, n. 1228 D.P.R. 30.5.1954, n. 223 L. 27.10.1988, n. 470 D.P.R. 6.9.1989, n. 323	60 gg.
Certificazione attestante la condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo	Art. 1, c. 1, L. 20 ottobre 1990, n. 302 D.M. 29.8.1991, n. 319	45 gg. (6)
Autorizzazione acquisti immobili, accettazione di atti di liberalità (inter vivos e mortis causa) per valore complessivo fino a 500 milioni da parte di enti di culto cattolici e non cattolici che hanno stipulato intese	L. 11.8.1984, n. 449 L. 20.5.1985, n. 222 L. 22.11.1988, n. 516 L. 22.11.1988, n. 517 L. 3.8.1989, n. 101 L. 12.4.1995, n. 116 L. 29.11.1995, n. 520 Art. 16 dispos. prelimin. al c.c. e art. 17 c.c. D.M. 16.7.1992 D.P.R. 9.5.1994, n. 407	300 gg. (7)
Autorizzazione atti straordinaria amministrazione fabbricerie	D.P.R. 13.2.1987, n. 33 D.P.R. 18.4.1994, n. 343	90 gg. (8)
Autorizzazione acquisti immobili, accettazione di atti di liberalità (inter vivos e mortis causa) per valore complessivo fino a 130 milioni da parte di enti di culto non cattolici che non hanno stipulato intese	L. 24.6.1929, n. 1169 R.D. 28.2.1930, n. 289	300 gg. (7)
Autorizzazioni alle competizioni sportive su strada	Art. 9 D.Lgs. 30.4.1992, n. 285	30 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Ripristino dei cognomi nella forma originaria e riduzione del cognome nella forma italiana	L. 24 5.1926, n. 898 R.D. 9.7.1939, n. 1238 L. 28.3.1991, n. 114	30 gg.

(1) Dal ricevimento dell'esito dell'accertamento sanitario

(2) Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali.

(3) Dalla data di registrazione del decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.

(4) A seguito delle intese intercorse, il tempo occorrente per il completamento degli adempimenti di competenza dell'INPS è fissato in 90 gg.; tale periodo è compreso nel termine suindicato.

(5) Dalla ricezione dell'esito degli accertamenti sanitari e salvo il periodo di sospensione di 60 gg. nell'ipotesi contemplata dall'art. 4 D.P.R. 689/94.

(6) Il termine decorre dal ricevimento della domanda ovvero dalla ricevuta comunicazione del provvedimento emanato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 302/1990.

(7) A seguito di intese intercorse con il Ministero delle Finanze, il tempo occorrente per acquisire il parere dell'Ufficio tecnico erariale è fissato in gg. 210 dalla richiesta avanzata dall'unità organizzativa; tale periodo è compreso nel termine suindicato.
Per gli enti che svolgono attività strumentali in materia sanitaria, la richiesta di parere alla U.S.L. da parte dell'unità organizzativa determina la sospensione dei termini del procedimento (art. 17 legge 7.8.1990, n. 241).
Per le autorizzazioni agli acquisti di beni di interesse artistico ed ambientale, la richiesta di parere all'ufficio competente da parte dell'unità organizzativa determina la sospensione dei termini del procedimento (art. 17, L. 7.8.1990, n. 241).

(8) Per la suddetta autorizzazione il parere dell'U.T.E. è dato entro 30 gg. dalla richiesta (periodo compreso nel termine suindicato).
Per le autorizzazioni che riguardano beni di interesse artistico ed ambientale, la richiesta di parere all'ufficio competente da parte dell'unità organizzativa determina la sospensione dei termini del procedimento (art. 17 L. 7.8.1990, n. 241).

QUESTURE

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Licenza porto d'armi lunghe da fuoco	Art. 42,TULPS	120 gg.
Licenza porto armi per tiro a volo	L. 18.06.1986, n. 323	90 gg.
Licenza annuale trasporto armi sportive	Art. 3, L. 25.03.1986, n. 85	90 gg.
Licenza collezione armi comuni da sparo	Art. 10, L. 18.04.1975, n. 110	120 gg.
Licenza collezione armi artistiche, rare o antiche	Art. 31 TULPS e art. 8 D.M. 14.4.1982	120 gg.
Licenza fabbricazione e/o commercio di armi comuni	Art. 31, TULPS	120 gg.
Licenza industrie riparazione armi comuni	Art. 8, L. 18.04.1975, n. 110, relaz.art. 3 TULPS	120 gg.
Licenza esportazioni armi comuni	Art. 31, TULPS, relaz. art. 16, L. 18.4.1975, n. 110	90 gg.
Licenza importazioni armi comuni	Art. 31, TULPS	90 gg.
Rilascio accordo preventivo per il trasferimento di armi da fuoco	D.L. 30.12.1992, n. 527	90 gg.
Accordo preventivo per la acquisizione di una arma della categoria "B" da parte di un non residente	D.L. 30.12.1992, n. 527	90 gg.
Nulla osta all'acquisto armi comuni	Art. 35, c. 4, TULPS	90 gg.
Nulla osta acquisto materie esplodenti	Art. 55, c. 4, TULPS	90 gg.
Campionario armi comuni	Art. 36, TULPS Art. 55, Reg. TULPS	90 gg.
Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere	Art. 37, TULPS	90 gg.
Carta europea d'arma da fuoco	Art. 2, D.Lgs. 30.12.1992, n. 527	120 gg.
Nulla osta all'acquisto di armi comuni in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario	Art. 6, comma 2, D.Lgs. 30.12.1992, n. 527	90 gg.
Autorizzazione al trasferimento di armi da fuoco	D.L. 30.12.1992, n. 527	90 gg.
Licenza agenzie affari e commissioni	Art. 115, TULPS	60 gg.

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Licenza esercizio industrie e commercio oggetti preziosi	Art. 127, TULPS	60 gg.
Presa atto iscriz. reg. di comm. e fabbr. pellicole cinematografiche o videocassette	Art. 75, TULPS e D.M. Industria in G.U. 187 del 13.8.1986	60 gg.
Licenza per esercizio arte fotografica	Art. 111, TULPS	60 gg.
Licenza per esercizio scommesse sulle corse dei cavalli	Art. 88, TULPS e 161. Reg. Attuaz.	60 gg.

COMANDI PROVINCIALI VIGILI DEL FUOCO

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Certificato di prevenzione incendi	L. n. 966/65 D.P.R. n. 577/82	365 gg.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, reca: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi della Amministrazione centrale e periferica dell'interno».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Il testo del comma 2 dell'art. 12 del citato D.M. n. 284/1993, è il seguente: «2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie».

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato D.M. n. 284/1993, è il seguente: «2. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e concernenti, rispettivamente, i procedimenti imputabili agli uffici centrali ovvero a quelli periferici».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 5 del citato D.M. n. 284/1993, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 5 *(Partecipazione al procedimento).* — 1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. *Ai sensi dell'art. 10, lettera* b), *della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale*».

— Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990:

«Art. 10. — I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 del citato D.M. n. 284/1993, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 6 *(Termine finale del procedimento).* — 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini finali dei procedimenti, nei quali talune fasi sono attribuite alla competenza di amministrazioni diverse dalla Amministrazione dell'interno, sono comprensivi dei periodi di tempo, necessari per l'espletamento delle fasi stesse, stabiliti mediante intese stipulate con le amministrazioni interessate.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.

5. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi *o nuovi termini* di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono *integrati* o modificati in conformità».

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 7 del citato D.M. n. 284/1993, come modificato dal presente articolo è il seguente:

«Art. 7 (*Acquisizione obbligatoria di pareri e valutazioni tecniche di organi od enti appositi*). — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. *Il Ministro dell'interno individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministero non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche*».

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990, si rimanda alle note all'art. 2.

97G0054

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651336) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 6.000